

PROPOSTA DI LEGGE

del deputato

MANCUSO

Onorevoli colleghi! Con la presente proposta di legge si intende venire incontro alle difficoltà che quotidianamente devono affrontare i veterinari pubblici, chiamati per legge al controllo di aziende di allevamento, caseifici, mattatoi, industrie alimentari e tutto quello che riguarda l'igiene degli animali e degli alimenti. Sempre più spesso, infatti, durante i controlli, sono vittime di aggressioni, minacce, insulti, vere e proprie intimidazioni che sfociano in violenza privata, e nel caso di donne anche allusioni e minacce di natura sessuale, per mano ora del pastore, ora del gestore del mattatoio, dal produttore di formaggio o di latte. È evidente che gli interessi economici in gioco sono rilevanti. Dal veterinario incaricato al controllo può dipendere la sopravvivenza dell'azienda, la sospensione della produzione, multe, ecc. tali atteggiamenti di ostilità sono frequenti soprattutto al sud d'Italia, e trovano la loro ragione, se così si può dire, nella profonda crisi che investe l'economia in genere e in nome della quale gli allevatori e i commercianti di generi destinati all'alimentazione rifiutano di sottostare ai controlli sul rispetto di regole precise e onerose. In molti casi, denunciano gli interessati, è possibile effettuare i controlli solo se accompagnati dalla forza pubblica.

Tanto importante e impegnativa è la prestazione richiesta ai Dirigenti Medici e Veterinari che è stata loro attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR 616/77 e dall'art. 3 della Legge 283/62, nonché la corresponsione della relativa indennità a fronte di un "rischio" effettivo che si corre per attività di Polizia Giudiziaria di cui si risponde, direttamente ed esclusivamente, davanti alla Magistratura. In sostanza compete l'indennità, perchè preposti ai servizi ispettivi e di controllo in materia di alimenti, di origine animale, ex art. 3 Legge 283/62, ai Veterinari appartenenti alle Discipline di: Igiene degli Alimenti di Origine Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, nel caso le normative regionali abbiano affidato agli appartenenti a questa ultima. Dette funzioni si sostanziano nel prendere notizia dei reati, impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, raccogliere le fonti di prova e quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

La grave discrepanza si è verificata con la pubblicazione, sulla G.U. n. 104 del 7 maggio 2007, del Decreto del Ministro dell'Interno del 23 Marzo 2007 (Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti degli animali), che ha sancito che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 Luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) a tutela del mondo animale, sono demandate in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato, ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, ferme restando comunque le funzioni di Polizia Giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia, con ciò "dimenticando" i Servizi Veterinari delle ASL, cui, dunque, non sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di illeciti penali commessi nei confronti di animali.

Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questa assurda situazione per cui i veterinari che espletano attività di prevenzione e controllo in materia di alimenti di origine animale, si vedono riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria e non ugualmente quelli che svolgono la medesima attività in materia di illeciti penali commessi nei confronti degli animali.

Art. 1

1. Ai Dirigenti Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, che espletano attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti di cui all'articolo 500 del codice penale e di quelli riguardanti la tutela del mondo animale e la diffusione di malattie degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.